

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 14/AV3 DEL 08/01/2014**

Oggetto: A.L. - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ' EX ART. 2 COMMA 21 DELLA LEGGE 335/95.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione

- D E T E R M I N A -

1. Di collocare a riposo per limiti di età la Sig.ra Antonazzi Lucia, nata il 25/03/1949 - dipendente di questa Area Vasta in qualità di Commesso - a decorrere dall'01/04/2014, ai sensi dell'art. 2, comma 21, della Legge n.335/95.
2. Di provvedere all'espletamento delle pratiche di quiescenza e previdenza.
3. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa.
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

*Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dr.ssa Adriana Carradorini)*

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Si attesta che dalla presente determina non derivano oneri di spesa.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Dr. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

- Normativa di riferimento:
 - Art. 2, comma 21, Legge 335/95
 - Legge n. 102 del 03/08/2009
 - Art. 24 L. 201/2011

La Sig.ra Antonazzi Lucia, nata il 25/03/1949, dipendente di questa Area Vasta in qualità di Commesso, con nota del 13/09/2013 ha dato formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/04/2014, per essere collocata a riposo con diritto a pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 2 comma 21 della Legge 335/95.

L'art. 2, comma 21 della Legge 335 dell'08/08/1995 ha previsto, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, la possibilità di conseguire, dietro apposita domanda, la pensione di vecchiaia a partire dal 60° anno di età, indipendentemente da un eventuale maggiore limite previsto dal regolamento organico dell'Ente.

L'art. 22 ter della Legge 03 agosto 2009 n. 102 – di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 – ha però introdotto, a decorrere dal 01/01/2010, nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. In particolare dette disposizioni, che si aggiungono a quelle previste dall'art. 2, comma 21 Legge 335/95, individuano per l'anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere a tale forma di pensionamento.

Considerato che il legislatore non ha prefissato alcuna decorrenza per poter accedere a tale trattamento pensionistico, si ritiene che esso possa essere richiesto in qualsiasi momento, quale prerogativa consentita ed esclusiva.

Il decreto Legge n. 78/2010 art. 12 nel modificare le decorrenze dei trattamenti pensionistici a partire dal 2011, ha lasciato invariato la precedente normativa per coloro che maturano i requisiti di età anagrafica e contributiva entro il 31/12/2010; la riforma pensionistica introdotta con l'art. 24 Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, pur modificando i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, ai commi 3 e 14 ha in ogni caso stabilito norme di salvaguardia per coloro che avevano già maturato il diritto a pensione entro il 31/12/2011.

Alla luce delle normative sopra citate, poiché la Sig.ra Antonazzi Lucia alla data del 31/12/2010 aveva, ai sensi dell'art. 2 comma 21 della legge 335/95, già maturato il requisito sia anagrafico (61 anni) che contributivo (anni 20) nulla osta al collocamento a riposo della stessa dall'01/04/2014.

Si attesta la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità procedurale e che dal medesimo non derivano oneri di spesa.

Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
(Sig.ra Stefania Riccobelli)

- ALLEGATI -

Nessun allegato.